

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1333)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1973

Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, all'articolo 21, secondo comma, dispone che non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale.

La *ratio* della norma risiede nell'ovvia esigenza di evitare decisioni sulla promozione di grado del dipendente che venga a trovarsi in tale situazione, prima che la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in ordine ai fatti penalmente rilevanti contestati al dipendente medesimo.

L'automaticità dell'esclusione, giustificata nel caso di imputazione per delitti dolosi,

suscita perplessità quando il procedimento penale verta su delitti colposi ed appare aberrante in presenza di reati contravvenzionali, in cui i fatti addebitati difficilmente possono avere qualche rilievo ai fini della progressione in carriera.

Questa automaticità e le perplessità circa l'esatto significato della locuzione « sottoposto a procedimento penale » hanno dato luogo ad inconvenienti notevoli, che si ritiene necessario eliminare.

A tal fine, si è ravvisata l'opportunità di modificare la surriferita norma per limitare l'impedimento ai soli imputati per delitti non colposi. Questa limitazione non sembra pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione

ne, la quale ha pur sempre i mezzi per evitare di emettere un giudizio definitivo di avanzamento nei confronti di un ufficiale che, indiziato di reato, non abbia ancora assunto la qualità di imputato, o nei cui confronti si proceda per delitti colposi o contravvenzionali di particolare gravità, potendo nel caso soccorrere l'istituto della sospensione del giudizio prevista dall'articolo 22 della legge in argomento.

È stato, quindi, predisposto l'unito disegno di legge che, all'articolo 1, modifica nei sensi suindicati la ripetuta norma e, per ragioni di coordinamento, anche il primo comma dell'articolo 49 della stessa legge che al secondo comma dell'articolo 21 si richiama.

L'articolo 2 apporta uguali modifiche al secondo comma dell'articolo 10 e al primo comma dell'articolo 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, articoli che riproducono, rispettivamente, gli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza non si rendono necessarie apposite statuizioni poichè, in virtù del rinvio fatto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che ne regola lo stato e l'avanzamento, saranno ad essi automaticamente applicate le modifiche arretrate ai ripetuti articoli 21 e 49 della legge n. 1137.

Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia l'esigenza non ricorre, non contenendo la legge 4 agosto 1971, n. 607, che tra l'altro ne regola l'avanzamento, norme che dispongano in casi del genere l'automatica sospensione della valutazione per l'avanzamento.

Sull'articolo 1 del disegno di legge è stato sentito il Consiglio superiore delle Forze armate.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e

dell'articolo 34, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

Il primo comma dell'articolo 38 della predetta legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23, perchè imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perchè sospeso dall'impiego o perchè in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva ».